

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE - MERCATO LIBERO

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, salvo espressa deroga contenuta nelle Condizioni tecniche economiche di fornitura.

ART. 1 - Riferimenti normativi

Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 (D. Lgs. 196/03);
- Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04);
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo) e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte III, Titolo III, Capo I del medesimo Codice del Consumo;
- Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 e s.m.i., che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- Delibera ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);
- Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11);
- Delibera 362/2023/R/eel del 03 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2023 e s.m.i., che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);
- Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
- Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 07 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);
- Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel);
- Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com), che ha approvato la Bolletta 2.0;
- Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE);
- Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
- Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com);
- Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
- Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità dei servizi di Vendita (TIQV);
- Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
- Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);
- Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET;
- Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 (D. Lgs. 101/2018);
- Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
- Delibera ARERA 712/2018/R/com del 27 dicembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2018 e s.m.i. (Del. 712/2018/R/com);
- Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- Delibera 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023, e s.m.i. che ha approvato il Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi od distribuzione dell'energia elettrica (TIQD) e il Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQC);
- Delibera 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC);
- Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);

- Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022, che ha approvato il testo unico della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG);
- Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 22 maggio 2020 e s.m.i. (Del. 167/2020/R/gas);

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative succedute sono citate in forma sintetica.

ART. 2 - Definizioni

- 2.1. Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini: ARERA: Autorità per Energia Reti e Ambiente. Tutte le delibere emanate dall'ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it; CLIENTE Finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas e/o l'energia elettrica per gli usi previsti nella Proposta di fornitura; Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM): apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del CLIENTE Finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: misuratore accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; Misuratore parzialmente accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; Misuratore non accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; Contratto di Dispacciamento: il contratto con la società TERNA per il Servizio di Dispacciamento dell'energia elettrica; Contratto di Trasporto: il contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla Rete di Distribuzione; Data di attivazione della fornitura: data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal CLIENTE; Deliberazione o Delibera: atto pubblico emanato dall'organo regolatore ARERA; Distributore o Distributore Locale: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i.; Fornitore o GELSIA: Gelsia Srl con sede legale in Seregno (MB), Via Palestro n.33, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05970420963, capitale sociale di Euro 20.345.267,38 i.v., iscritta al n. 05970420963 - R.E.A. 1854004 nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza, mail: info@gelsia.it, pec: info@gelsia.pec.it; Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e dell'energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti; Parti: il CLIENTE Finale e il Fornitore; Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; Punto di Riconsegna (PDR): punto di fornitura di gas naturale presso cui è installato il contatore; SI: Sistema Informativo Integrato; Switching: a) la successione di un fornitore ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo; b) l'attribuzione ad un fornitore di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

ART. 3 - Oggetto del Contratto

- 3.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura al CLIENTE dell'energia elettrica o del gas naturale nel luogo e per gli usi indicati nella Proposta di Fornitura.
- 3.2. Le forniture di energia elettrica e di gas sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dalle Condizioni tecniche economiche richieste dal CLIENTE all'atto della Proposta di Fornitura che se derogatorie prevalgono sulle presenti Condizioni Generali, nonché dalle disposizioni, di carattere negoziale o tecnico imposte da leggi o provvedimenti delle autorità di settore che siano suscettibili di inserimento automatico nel Contratto. I rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ancorché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti autonomi tra loro.

ART. 4 - Perfezionamento ed efficacia del contratto - Diritto di ripensamento

- 4.1. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Fornitore accetta mediante apposita comunicazione (Accettazione) la Proposta di Fornitura formulata dal CLIENTE. La richiesta di fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. La somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di accettazione della proposta contrattuale da parte di GELSIA. Nel caso in cui la data effettiva di attivazione della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata da GELSIA e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.
- 4.2. L'eventuale modifica delle condizioni tecniche di fornitura è subordinata alla verifica di idoneità della rete da parte del Distributore locale e all'esecuzione dei necessari interventi tecnici, a seguito del versamento dei relativi contributi.
- 4.3. Nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, il Cliente Finale domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto senza penalità e senza motivazione alcuna entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato, utilizzando l'apposito modulo predisposto da GELSIA con le modalità in esso indicate o presentando una qualsiasi altra dichiarazione scritta presso gli sportelli commerciali Gelsia, mediante invio postale all'indirizzo Via Palestro n. 33 - 20831 Seregno (MB).
- 4.4. Le attività necessarie all'esecuzione del Contratto saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
- 4.5. In ogni caso, il CLIENTE Finale domestico può richiedere che le procedure per dar corso all'attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cosiddetta "esecuzione anticipata") facendone espressa richiesta e riconoscendo esplicitamente che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito da GELSIA con l'avvio della fornitura o, nel caso di nuovo contratto sempre con il medesimo fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il proprio diritto di ripensamento nei termini previsti. Pertanto, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti contrattualmente, fermo restando la facoltà di recedere ai sensi dell'art.5.
- La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. Qualora il CLIENTE, dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata del contratto, eserciti il diritto di ripensamento prima che il contratto sia stato interamente eseguito, la fornitura potrebbe: (i) se non ancora avviata, continuare a essere erogata dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o essere garantita dai soggetti che erogano il servizio di ultima istanza di competenza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE; (ii) essere avviata da GELSIA per il

tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del POD/PDR sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE, nel qual caso il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti contrattualmente per i servizi erogati da GELSIA sino all'effettiva cessazione della fornitura.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura, il CLIENTE dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale fornitore, che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione o del trasporto e dispacciamento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione vigente. Qualora il CLIENTE eserciti il ripensamento dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata e qualora la fornitura non sia stata avviata da GELSIA, quest'ultima potrà comunque richiedere al CLIENTE i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal distributore e applicare un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'art. 11 del TIV.

4.6. L'esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che a seguito della richiesta di switching formulata da GELSIA, questa non sia informata del fatto che:

- il Distributore gas abbia eseguito in passato, nei confronti del CLIENTE, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluiti;
- il Distributore gas abbia promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
- il PDR rientri tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione;
- il POD (energia elettrica) rientri tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito dei servizi di ultima istanza;
- il CLIENTE richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluiti riguardanti l'intervento stesso.

In questi casi non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

4.7. Nel caso di CLIENTE di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, GELSIA si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso GELSIA sarà informata in merito a:

- (GAS) accessibilità o meno del PDR;
- (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
- (GAS/EE) se per il PDR/POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
- (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata da GELSIA;
- (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata da GELSIA.

A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, GELSIA si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al CLIENTE; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

ART. 5 - Durata del contratto - Rinnovo - Recesso

- 5.1. Il Contratto ha durata a tempo indeterminato.
- 5.2. Nel caso di cambio Fornitore (switching), la fornitura avrà inizio entro 6 mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Per le altre tipologie di prestazioni (ad esempio voltura) la decorrenza avverrà secondo le tempistiche previste dalla regolazione. Nel caso di voltura (cambio di intestatario del contratto) le forniture avranno inizio in corrispondenza della data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e Del. 398/2014/Reel e s.m.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà ad informare il Cliente della data puntuale di decorrenza della fornitura attraverso apposita comunicazione. Nel caso di voltura o subentro GELSIA non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). GELSIA potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita "Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario". In presenza di tale dichiarazione, GELSIA nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. GELSIA potrà rifiutare la voltura quando: i) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura; ii) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluiti nei confronti della medesima GELSIA su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura.
- 5.3. All'approssimarsi della data di scadenza delle condizioni economiche previste dalle Condizioni tecniche economiche di fornitura, e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, GELSIA comunicherà per iscritto su supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE finale le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo. Il CLIENTE, qualora non intenda accettarle, potrà recedere senza oneri dal Contratto, con le modalità e termini previsti dal successivo comma 5.4 del presente articolo. In assenza di recesso del CLIENTE, il Contratto si rinnova alle nuove condizioni economiche comunicate, che si intenderanno a tutti gli effetti accettate dal CLIENTE stesso. In mancanza della predetta comunicazione da parte di GELSIA, continueranno ad applicarsi, in sede di rinnovo contrattuale, le condizioni economiche vigenti alla scadenza del loro periodo di validità. Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni della regolazione vigente (Codice di Condotta Commerciale, allegato A della delibera Arera 366/2018 e s.m.) relative ai termini di preavviso, alle modalità di invio e ai contenuti previsti per la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, le condizioni proposte nella suddetta comunicazione non troveranno applicazione e continueranno ad essere applicate le condizioni vigenti, ad eccezione del caso in cui i nuovi corrispettivi unitari risultino inferiori a quelli vigenti. In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, al CLIENTE verrà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di 30 euro.
- 5.4. Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all'Allegato A2 alla Del. 783/2017/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri, rilanciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con GELSIA.
- 5.5. Nel caso in cui il CLIENTE non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine

di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE. Qualora nella comunicazione di recesso non fosse precisato che esso è diretto alla cessazione della fornitura, quest'ultima proseguirà nel servizio di ultima istanza di competenza.

- 5.6. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il CLIENTE finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali GELSIA si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR.
- 5.7. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al CLIENTE, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del CLIENTE.

ART. 6 - Condizioni economiche di fornitura

- 6.1. I corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sono indicati nelle Condizioni tecniche economiche di Fornitura. Queste ultime prevalgono sulle presenti CGF ove discordanti. Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la vendita di energia elettrica o di gas naturale come riportati nelle CTE, sarà applicata la spesa per la tariffa per l'uso della rete nonché la spesa per gli oneri generali di sistema. Tali corrispettivi sono stabiliti e periodicamente aggiornati da AREFRA.
- 6.2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dalle Delibere ARERA o da provvedimenti di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
- 6.3. Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore di GELSIA di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. Inoltre verrà addebitato qualsiasi altro costo applicato dal distributore locale gas o elettrico per le prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esemplificativo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza.

ART. 7 - Servizi di trasporto e dispacciamento (sola fornitura di energia elettrica)

- 7.1. Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con TERNA relativamente al Punto di Prelievo.
- 7.2. Il mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all'art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell'esecuzione del mandato.
- 7.3. Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza GELSIA a sottoscrivere le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto fornito dal Distributore locale. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura.
- 7.4. Il CLIENTE si impegna a porre in essere quanto richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori.
- 7.5. La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
- 7.6. Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previa autorizzazione da parte del Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza.
- 7.7. Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

ART. 8 - Apparecchi di misura - Verifiche - Tentativi di lettura

- 8.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione del contatore, nonché della raccolta della misura.
- 8.2. La rilevazione dei consumi avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura periodica del contatore da parte del Distributore locale. Il CLIENTE deve consentire al Distributore l'accesso a tali apparecchiature per la loro verifica, sostituzione, spostamento, per la lettura e ogni altro intervento previsto dalla normativa vigente.
- 8.3. Le parti possono richiedere al Distributore locale in contraddittorio la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, il Distributore locale provvederà alla ricostruzione dei consumi. A seguito di ricostruzione dei consumi GELSIA provvederà ad emettere i relativi conguagli. Se dalla verifica richiesta dal CLIENTE il gruppo di misura risultasse regolarmente funzionante il costo dell'intervento sarà addebitato al CLIENTE.
- 8.4. I tentativi di lettura sono effettuati a cura del Distributore locale secondo le frequenze minime previste dalla normativa vigente, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
- 8.5. È facoltà del CLIENTE titolare di PDR non dotato di smart meter e/o POD monorario trasmettere a GELSIA l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia, nell'ambito della finestra temporale indicata da GELSIA in bolletta. Il CLIENTE titolare di PDR dotato di smart meter e/o POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. Sulle bollette e sul sito internet www.gelsia.it sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui i risultati palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. GELSIA comunicherà al CLIENTE l'eventuale non validità del dato di autolettura.
- 8.6. In caso di mancata lettura di un misuratore di gas naturale non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze di raccolta sopra previste, GELSIA fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al CLIENTE sulle cause che hanno impedito la lettura secondo

quanto trasmesso dal Distributore competente. In caso di mancata lettura di un misuratore accessibile entro i termini suddetti, GELSIA riconoscerà al CLIENTE un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, ed in ogni caso a seguito del riconoscimento dello stesso indennizzo da parte del Distributore locale.

ART. 9 - Oneri fiscali

9.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e sono quindi assoggettate a IVA.

Sono a carico del CLIENTE tutti i diritti e le imposte, fra i quali IVA, imposte erariali di consumo e addizionali che GELSIA è tenuta a pagare all'Amministrazione finanziaria e agli enti locali in relazione alle forniture.

Le aliquote e gli importi relativi alle suddette imposte attualmente applicati sono pubblicate sul sito internet www.gelsia.it.

9.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o di GELSIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge.

9.3 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE deve presentare a GELSIA la documentazione comprovante il diritto al beneficio. In ogni caso il CLIENTE è unico responsabile della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni effettuate e si impegna a tenere indenne e a manlevare GELSIA da ogni responsabilità sulla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate e a rimborsare prontamente a GELSIA qualsiasi somma, incluse eventuali sanzioni, che la stessa fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria o agli Enti locali in conseguenza di errori, reticenze o inesatte dichiarazioni attribuibili al CLIENTE.

ART. 10 - Fatturazione - Pagamenti

10.1 La fattura viene di norma inviata in formato cartaceo, salvo i casi in cui il CLIENTE abbia espressamente richiesto la messa a disposizione mediante strumento elettronico. In tal caso, il CLIENTE avrà l'onere di stampare la fattura stessa.

10.2 La fatturazione dei consumi avviene nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato A) alla delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i. "Testo Integrato Fatturazione", secondo la seguente frequenza:

- a) almeno quadrimestrale per:
 - PDR per i quali non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero con consumo di gas fino a 500 Smc/anno;
 - b) bimestrale per:
 - PDR per i quali non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero con consumo di gas fino a 5000 Smc/anno;
 - POD domestici e non domestici connessi in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - c) mensile per:
 - PDR per i quali non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero con consumi superiori a 5.000 Smc/a;
 - PDR per i quali è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero indipendentemente dal livello di consumo annuo di gas;
 - POD non domestici connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

10.3 La fatturazione dei consumi avviene in base alle letture o a autoletture validate dei gruppi di misura. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, GELSIA potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio. Il CLIENTE ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. I consumi stimati sono computati, sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al CLIENTE in relazione alle caratteristiche dell'utenza.

10.4 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:

- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
- l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.

Nel caso di PDR per i quali non è obbligatoria la rilevazione mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter) e/o POD monorari, il CLIENTE ha la possibilità di effettuare l'autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..

In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione i dati di misura da parte del Distributore.

10.5 Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni il CLIENTE sarà informato in fattura e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione;
- mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

10.6 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse, secondo la modalità scelta dal CLIENTE tra quelle indicate nella Proposta di Fornitura. Nel caso di pagamenti tramite bonifico o bollettino manuale è necessario indicare all'interno della causale il codice cliente, in mancanza del quale GELSIA non si ritiene responsabile di eventuali conseguenze, quali morosità. In caso di pagamento SDD con esito negativo per 2 volte consecutive, GELSIA può procedere alla revoca d'ufficio della domiciliazione e si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi.

10.7 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanta nei confronti di GELSIA, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il CLIENTE abbia presentato un reclamo scritto.

ART. 11 - Ritardato pagamento - Rateizzazione

11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE è tenuto a corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data dell'effettivo pagamento e calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese sostenute da GELSIA per il recupero del proprio credito. Il CLIENTE è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

11.2 In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta, GELSIA si riserva di avviare le procedure previste in caso di morosità.

11.3 Il Cliente servito nel mercato libero è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta fatta salva la possibilità, ai sensi della Delibera 463/2016/R/com e s.m.i., di ottenere la rateizzazione nei casi di:

- a) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
- b) attuazione di importi anomali.

11.4 Il CLIENTE servito nel mercato libero e titolare di bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dalla Delibera 584/2015/R/com e s.m.i..

11.5 Nel caso di CLIENTE titolare di bonus sociale GAS il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:

- a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
- e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

11.6 Nel caso di CLIENTE titolare di bonus sociale EE il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:

- a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
- e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

11.7 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile ed è concessa solo se richiesta dal CLIENTE entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.

11.8 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

11.9 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:

- nei casi a), b) e c) degli artt. 11.4 e 11.5, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- nel caso a) dell'art. 11.3 e nel caso d) degli artt. 11.4 e 11.5, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
- nel caso b) dell'art. 11.3 e nel caso e) degli artt. 11.4 e 11.5, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

11.10 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il CLIENTE receda dal contratto per cambio Fornitore, GELSIA ha facoltà di richiedere al CLIENTE il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

11.11 Resta salva la possibilità per GELSIA di valutare e negoziare con il CLIENTE un diverso accordo, anche migliorativo, in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate. Tale accordo dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del CLIENTE.

ART. 12 - Sospensione della fornitura

12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.

12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

12.3 L'eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0362.225302 oppure via mail all'indirizzo solleciti@gelsia.it

12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.

12.5 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contributi per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all'art. 6.3.

12.6 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:

- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE;
- copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE;
- copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l'intervento di sospensione per moro-

sità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.

12.8 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

12.10 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all'immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.

12.11 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE provveda al pagamento dell'insoluta, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.

12.12 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall'art. 12.3; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all'attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: I) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; II) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura.

12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.

12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procedere alla costituzione in mora tramite lettera raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.

12.16 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall'inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.

ART. 13 - Garanzia

13.1 GELSIA può richiedere al CLIENTE finale domestico a titolo di garanzia dei pagamenti, alternativamente un deposito cauzionale o la domiciliazione su conto corrente dei pagamenti della fornitura o altra forma di garanzia. Al CLIENTE finale non domestico il fornitore si riserva la facoltà di richiedere il versamento di un deposito cauzionale o altra forma di garanzia anche in presenza di domiciliazione su conto corrente. L'ammontare del deposito cauzionale è pari a:

- Energia elettrica: € 516 per ogni kW di potenza impegnata.
- Gas naturale - € 25,00 per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 77,00 per i clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno come da tabella sotto riportata:

Importo deposito cauzionale	Scaglioni Smc
340 €	5.001-7.500
475 €	7.501-10.000
610 €	10.001-12.500
745 €	12.501-15.000
880 €	15.000 -17.500
1.020 €	17.501-20.000
1.220 €	20.001-25.000
1.500 €	25.001-30.000
1.760 €	30.001-35.000
2.035 €	35.001-40.000
2.305 €	40.001-45.000
2.575 €	45.001-50.000
2.980 €	50.001-60.000
3.525 €	60.001-70.000

4.065 €	70.001-80.000
4.875 €	80.001-100.000
6.230 €	100.000-130.000
7.855 €	130.001-160.000
9.750 €	160.001-200.000
13.545 €	200.001-300.000
15.000 €	> 300.000

Per le forniture il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza.

13.2 GELSIA potrà addebitare al CLIENTE l'importo a titolo di deposito cauzionale anche qualora la procedura di domiciliazione su conto corrente non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della domiciliazione su conto corrente.

13.3 Se durante la fornitura l'importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa bolletta.

13.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito senza bisogno di specifica richiesta del CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, con la bolletta di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali bollette insolute e dei relativi interessi moratori.

13.5 Qualora nel corso del contratto il Massimo Fatturato Mensile (come di seguito definito) risultasse superiore a € 5.000, GELSIA potrà richiedere al CLIENTE non domestico, anche in presenza di domiciliazione su conto corrente, la stipula di una garanzia autonoma a prima richiesta, bancaria, assicurativa o di una garanzia in eventuale altra forma dallo stesso Fornitore indicata. Il Massimo Fatturato Mensile è calcolato applicando le condizioni economiche previste dal Contratto (comprenditive di tutte le voci che concorrono alla definizione degli importi fatturati, inclusi oneri, maggiorazioni, IVA e altre imposte) al prelievo mensile più elevato previsto nel periodo di fornitura. In caso di applicazione, anche parziale, di corrispettivi variabili, al fine del calcolo del Massimo Fatturato Mensile verrà assunto il valore forward dell'indice di riferimento relativo al periodo di 12 mesi successivo alla richiesta della garanzia. La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo determinato in funzione della massima esposizione potenziale del Fornitore nei confronti del CLIENTE, calcolato moltiplicando per due il Massimo Fatturato Mensile, in caso di termini di pagamento entro i 20 giorni. In caso di termini di pagamento superiori ai 20 giorni, ma entro i 30 giorni, il fattore moltiplicativo sarà elevato a tre. In caso di termini di pagamento superiori ai 30 giorni, il fattore moltiplicativo potrà essere elevato fino a quattro. In caso di mancata costituzione della garanzia nei termini sopra esposti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 14, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al CLIENTE.

ART. 14 - Risoluzione del contratto

14.1 Il Contratto si intende risolto di diritto, anche limitatamente ad una delle forniture, in ogni caso in cui sia impossibile procedere alla fornitura a causa di impedimenti tecnici o normativi, non imputabili a GELSIA.

14.2 GELSIA ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare al CLIENTE a mezzo raccomandata A/R nei casi di omesso versamento del deposito cauzionale, mancata sua ricostituzione in violazione dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali, in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui all'art. 12, a seguito di inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria del CLIENTE, a seguito o di cessazione attività produttiva per il soggetto intestatario del contratto.

14.3 Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto, GELSIA provvede alle opportune comunicazioni ai Distributori con ogni conseguente onere a carico del CLIENTE.

ART. 15 - Modifica ed integrazione del contratto

15.1 Si intendono automaticamente recepite nel Contratto, con abrogazione delle clausole incompatibili, eventuali regolamentazioni tecniche o clausole negoziali definite dalle competenti Autorità.

15.2 GELSIA si riserva, durante il periodo di validità del Contratto, la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE, a ciascuno dei CLIENTI interessati, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza della variazione, conformemente alla normativa, anche di settore, vigente. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto. Nella fattispecie, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In caso di variazione unilaterale che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto, la comunicazione sarà data da GELSIA con preavviso non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza della suddetta variazione.

La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto, nel qual caso il Fornitore potrà trasmettere la comunicazione all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di documenti di altra natura o congiuntamente ad essi. Nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle prescrizioni della regolazione vigente (Codice di Condotta Commerciale, allegato A della delibera Arera 366/2018 e s.m.) relative ai termini di preavviso, alle modalità di invio e ai contenuti previsti per la comunicazione di variazione unilaterale, le condizioni proposte nella suddetta comunicazione non troveranno applicazione e continueranno ad essere applicate le condizioni vigenti, ad eccezione del caso in cui i nuovi corrispettivi unitari risultino inferiori. In caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso al CLIENTE verrà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di 30 euro.

ART. 16 - Forza Maggiore - Responsabilità

16.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, insurrezioni, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità di settore o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo delle Parti.

16.2 In merito all'attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società esercente la vendita dell'energia elettrica e del gas, non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti posti a monte e a valle del Punto di Prelievo e del Punto di Riconsegna e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE.

16.3 Nessuna richiesta di indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa, diversa dagli indennizzi automatici riconosciuti a GELSIA dal Distributore può essere, a qualsivoglia titolo, avanzata dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino danni causati dall'energia elettrica o dal gas forniti, ovvero interruzioni e/o sospensioni della fornitura o variazioni di tensione o pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze

ze comunque imputabili al Distributore locale o al trasportatore nazionale. Tali eventi non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto per inadempimento di GELSIA.

ART. 17 - Foro competente

17.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

17.2 Il CLIENTE elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove sono erogate le forniture.

ART. 18 - Livelli di qualità commerciale - Indennizzi automatici

18.1 GELSIA è soggetta al rispetto della regolazione della qualità commerciale prevista dal TIQV. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale pari a 30 giorni per la risposta motivata ai reclami scritti, 60 giorni per la rettifica della fatturazione e 20 giorni per la rettifica di doppia fatturazione, GELSIA accredita al CLIENTE, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico base pari a 25 (venticinque) euro. L'indennizzo è crescente in relazione all'entità del ritardo:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, GELSIA è tenuta ad accreditare al CLIENTE che ha chiesto la prestazione e per la quale il Distributore locale non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore locale stesso.

18.2 Il Fornitore corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile. Il CLIENTE titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il Distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

ART. 19 - Comunicazioni e reclami

19.1 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d'uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale.

19.2 Le comunicazioni da parte del Fornitore relative alla fornitura e dirette alla clientela saranno inviate per iscritto, anche in via digitale, fermo restando quanto espressamente previsto e/o vietato dalla normativa e regolazione di settore. In particolare, le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali, ai rinnovi con modifica delle condizioni economiche, alle evoluzioni automatiche, in applicazione della normativa vigente, saranno inviate mediante supporto durevole accettato dal Cliente utilizzando l'indirizzo dallo stesso comunicato. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente agli indirizzi di Gelsia indicati all'Art. 2 eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti in fase di conclusione del contratto o successivamente. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni. In ogni caso, relativamente alle comunicazioni di variazione unilaterale e/o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche/o di evoluzione automatica, qualora le stesse non raggiungessero il Cliente, seppur inviate all'indirizzo indicato dal medesimo per tale scopo, il Fornitore si riserva di utilizzare uno degli ulteriori recapiti a sua disposizione. Il Fornitore si riserva, inoltre, di comunicare con la clientela anche con nota in bolletta, ove non espressamente vietato dalla normativa vigente. Restano salve le disposizioni del contratto che prevedono specifiche modalità di invio delle comunicazioni.

19.3 Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso uno degli sportelli commerciali Gelsia, via posta ordinaria all'indirizzo Via Palestro n.33 - 20831 Seregno (MB), via mail all'indirizzo info@gelsia.it, anche utilizzando il modulo pre-stampato allegato al contratto e disponibile presso gli sportelli commerciali Gelsia.

19.4 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l'apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (GAS, EE o entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice CLIENTE; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a GELSIA ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet www.gelsia.it. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

19.5 GELSIA provvede, con la massima celerità e comunque entro i tempi prescritti dall'ARERA (30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni scritte e del reclamo scritto) a fornire al CLIENTE risposta scritta motivata. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal CLIENTE.

ART. - 20 Bonus sociale

20.1 I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Nel caso di disagio economico il cliente dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) ed ottenere un'attestazione ISEE sottosoglia. Se il valore dell'ISEE risulterà essere sotto la soglia prevista dalla normativa e le forniture del nucleo familiare avranno i requisiti di ammissibilità verificati dal SII il bonus verrà riconosciuto per 12 mesi. Nel caso di disagio fisico i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno presentare richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arera.it o chiamare il n° verde 800.166.654.

ART. 21 - Assicurazione clienti civili gas

21.1 I Clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito tramite una rete di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas, a valle del punto di consegna (a valle del contatore). Sono esclusi da tale copertura:

- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas naturale per autotrazione.

21.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia

e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

21.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli di GELSIA e sul sito internet www.gelsia.it.

ART. - 22 Pericolosità della somministrazione di gas

22.1 Il CLIENTE è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il CLIENTE dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche ed integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno sia quello a valle del Punto di Consegna. In ogni caso, GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il CLIENTE.

22.2 Il CLIENTE si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale competente mediante chiamata al numero di Pronto Intervento, indicato in tutte le bollette, eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del Punto di Riconsegna.

22.3 Nei casi di cessazione della fornitura per sospensione per morosità o per richiesta volontaria di disattivazione da parte del CLIENTE, il Fornitore informa che, per i punti di riconsegna dotati di smart meter, la fornitura di gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici). La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il CLIENTE è tenuto ad adottare in queste situazioni:

- è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
- in caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
- solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/ disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
- qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzo sarà sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo;
- in caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST);
- in caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l'apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontrino la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell'apparecchio all'impianto di utenza gas;
- nel caso in cui il possesso dell'immobile in questione passi (per esempio vendita dell'immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il CLIENTE dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.

ART. 23 - Registrazione

23.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa. La relativa spesa è a carico della Parte che con la propria azione rende necessaria la registrazione.

ART. 24 - Cessione

24.1 È vietata la cessione del contratto e la rivendita a terzi da parte del CLIENTE. GELSIA si riserva la facoltà di richiedere la sospensione delle somministrazioni nel caso di non rispetto del presente articolo.

24.2 Il CLIENTE autorizza preventivamente GELSIA a cedere il presente Contratto ad altra società che fornisce energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali.

ART. 25 - Manomissione sigilli e captazione fraudolenta

25.1 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore.

25.2 Il CLIENTE ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva anche per il tramite del proprio Fornitore.

25.3 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il CLIENTE e alla sospensione della somministrazione ai sensi dell'art. 12.

25.4 Gli incaricati del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.

ART. 26 - Guasto del contatore

26.1 In caso di guasto o di blocco del contatore, il CLIENTE deve comunicarlo immediatamente a GELSIA in modo che quest'ultima informi il Distributore che provvederà alle necessarie verifiche, all'eventuale sostituzione del contatore ed alla ricostruzione dei consumi.

ART. 27 - Procedura di Conciliazione

27.1 In caso di mancata tempestiva risposta al reclamo o di insoddisfazione del Cliente, quest'ultimo potrà usufruire gratuitamente del Servizio di Conciliazione istituito presso il Fornitore per un tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione, nei soli casi in esso previsti, presentando specifica domanda nelle modalità indicate sul sito internet www.gelsia.it/tutela/tutela-clienti-servizio-conciliazione. In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito www.acquirenteunico.it. A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperienza delle quali verranno sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperienza di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale.